REGOLAMENTO (CE) N. 698/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2009

che deroga, per i programmi di informazione e di promozione relativi a latte e prodotti lattiero-caseari destinati al mercato interno, al regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che i settori o i prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione finanziate, in tutto o in parte, mediante il bilancio comunitario, sono determinati tenendo conto della necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore.

(2) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un periodo di serie difficoltà economiche, tali da mettere a rischio la sopravvivenza di un numero considerevole di aziende.

(3) In questo contesto sembra opportuno offrire alle organizzazioni professionali del settore la possibilità di beneficiare di un cofinanziamento comunitario nel quadro istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e di poter presentare a tal fine, nelle settimane a venire, programmi di informazione e di promozione presso le autorità nazionali competenti incaricate di selezionarli in vista di una eventuale adozione da parte della Commissione entro al fine dell'anno corrente, in deroga al ritmo annuo di adozione dei programmi e al calendario ordinario stabilito dal regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione [2], articoli 8 e 11.

(4) Pertanto, per l'anno 2009 è opportuno derogare, per i programmi di informazione e di promozione riguardanti latte e prodotti lattiero-caseari destinati al mercato interno, alle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 501/2008.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il calendario annuale ordinario previsto dal regolamento (CE) n. 501/2008, per i programmi di informazione e di promozione relativi al latte e ai prodotti lattiero-caseari destinati al mercato interno presentati dalle organizzazioni professionali di settore agli Stati membri entro il 15 ottobre 2009, detto calendario è modificato come segue:

a) in deroga all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco provvisorio dei programmi selezionati entro il 31 ottobre;

b) in deroga all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la Commissione decide, entro il 15 dicembre, quali programmi può cofinanziare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

[1] GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

[2] GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.